



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### Deliberazione Giunta regionale 31 maggio 2011 - n. IX/1802

Modalità per il sostegno finanziario degli enti locali e degli enti gestori delle aree regionali protette per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche loro attribuite (art. 79, comma 1, lett. b), l.r. 12/2005) . . . . . 2

#### Deliberazione Giunta regionale 31 maggio 2011 - n. IX/1809

Modifiche alla d.g.r. n. IX/1677 del 4 maggio 2011 "Ulteriori misure regionali di sostegno degli allevamenti colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini". Regime di aiuto SA.32897 (2011/XA), in recepimento delle osservazioni della commissione Europea . . . . . 3

#### Deliberazione Giunta regionale 31 maggio 2011 - n. IX/1810

Adozione dell'elenco dei distretti agricoli accreditati: distretto rurale "Riso e Rane" e distretto agroalimentare di qualità dell'"Olio DOP del Garda Lombardo" (d.g.r. 10085 del 7 agosto 2009) . . . . . 7

#### Deliberazione Giunta regionale 31 maggio 2011 - n. IX/1811

Approvazione nuovo modello di attestato di certificazione energetica degli edifici . . . . . 9

### D) ATTI DIRIGENZIALI

#### Giunta Regionale

#### D.G. Istruzione, formazione e lavoro

##### Decreto dirigente unità organizzativa 6 maggio 2011 - n. 4070

Indicazioni riguardanti il riconoscimento di crediti formativi nei percorsi di Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. Parziale modifica del d.d.u.o. 10043/09 . . . . . 12

##### Decreto dirigente unità organizzativa 16 maggio 2011 - n. 4368

Modifiche al d.d.u.o. n. 3934 del 3 maggio 2011 relativamente alla composizione della commissione d'esame per i percorsi triennali attivati presso gli istituti professionali statali che rilasciano la qualifica statale e regionale . . . . . 13

#### D.G. Agricoltura

##### Decreto dirigente unità organizzativa 1 giugno 2011 - n. 5010

Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori". Secondo riparto aggiuntivo delle risorse finanziarie alle amministrazioni provinciali - Nono periodo. Modifica parziale degli allegati 1 e 2 del decreto n. 4063 del 6 maggio 2011 . . . . . 14

##### Comunicato regionale 6 giugno 2011 - n. 61

Direzione Generale Agricoltura - Avviso di proroga della pubblicazione del riparto alle Amministrazioni Provinciali relativo alle Misure 121 e 311 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. . . . . 22

#### D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione

##### Decreto dirigente unità organizzativa 31 maggio 2011 - n. 4946

Programma DRIADE - Azione 1.1 DAFNE - Bando di cui al decreto n. 14344 del 22 dicembre 2009 - Progetto "MgTECH" presentato da Tsasolutions s.r.l. in qualità di capofila dell'aggregazione d'impresе. Decadenza nei confronti di Tsasolutions s.r.l. in liquidazione dal contributo di euro 265.850,00 . . . . . 23

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2011

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**D.g.r. 31 maggio 2011 - n. IX/1802****Modalità per il sostegno finanziario degli enti locali e degli enti gestori delle aree regionali protette per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche loro attribuite (art. 79, comma 1, lett. b), l.r. 12/2005)**

### LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

• d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 146, comma 6, ai sensi del quale gli enti cui la Regione abbia attribuito la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

• l'articolo 79, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il Governo del Territorio» come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera nnn) della legge regionale 14 marzo 2008, n. 4, ai sensi del quale la Giunta Regionale è autorizzata ad erogare agli enti locali ed agli enti gestori delle aree regionali protette contributi per la costituzione di idonee strutture tecniche e per l'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di tutela dei beni paesaggistici;

• l'articolo 80 della medesima l.r. 12/04, che disciplina la ripartizione delle funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e, in particolare:

- il comma 3 bis, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera qqq), della l.r. 4/2008, ai sensi del quale, nei territori compresi all'interno dei perimetri delle comunità montane, le funzioni amministrative inerenti ad interventi di trasformazione del bosco, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), sono esercitate dalle comunità montane;

- il comma 6 bis, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. j), della l.r. 5/2009 e successivamente modificato dall'art. 21, comma 1, lett. j) della l.r. 7/10, ai sensi del quale per i comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui trattasi sono esercitate dalla provincia competente per territorio ovvero, per i territori compresi all'interno dei perimetri dei parchi regionali, dall'ente gestore del parco;

• il d.p.r. 9 luglio 2010, n. 139, che disciplina il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, senza modificare i requisiti, stabiliti dall'art. 146, comma 6, del richiamato d.lgs. 42/04, di cui gli Enti locali devono essere in possesso, ai fini dell'esercizio delle competenze paesaggistiche;

Visto, altresì, il Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura ed in particolare l'obiettivo "3.20.3.1 - Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale";

Richiamata la propria deliberazione n. VIII/2121 del 15 marzo 2006 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12";

Dato atto che la Giunta regionale, con propria deliberazione n. VIII/7977 del 6 agosto 2008, successivamente integrata e modificata dalle dd.g.r. n. VIII/8139 del 1° ottobre 2008 e n. VIII/8952 dell'11 febbraio 2009, ha approvato i criteri per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche da parte degli Enti Locali lombardi;

Preso atto che, in attuazione della suddetta d.g.r. 7977/08, così come integrata e modificata, la competente Direzione Generale, con specifici atti, ha provveduto ad approvare e, successivamente, ad aggiornare gli elenchi degli Enti Locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Verificato che gli Enti locali non inclusi in tali elenchi non potranno svolgere le funzioni paesaggistiche loro attribuite, le quali saranno esercitate, ai sensi dell'art. 80, comma 6 bis, della l.r. 12/04, dalle province territorialmente competenti o, per i territori compresi all'interno dei perimetri dei parchi regionali, dagli enti gestori dei parchi medesimi;

Richiamata la d.g.r. n. 11372 del 10 febbraio 2010, che, tra l'altro, ai fini dell'applicazione dell'art. 79 della l.r. 12/05, aveva riservato l'erogazione del contributo relativo all'anno 2010 alle Province ed agli enti gestori dei parchi regionali rispetto ai quali si fosse determinato un aggravio dell'attività istruttoria, conse-

guente alla necessità di far fronte all'esercizio delle funzioni paesaggistiche non esercitabili dagli enti locali esclusi dagli elenchi sopra richiamati;

Considerato che nell'anno 2010, per i vincoli derivanti dal rispetto del patto di stabilità, non è stato possibile dare corso alla richiamata d.g.r. 11372/10;

Verificata la disponibilità finanziaria per l'attuazione delle sopra citate funzioni per la somma di € 400.000,00 al capitolo 5068 «Contributi agli Enti Locali e agli Enti gestori delle aree regionali protette per la costituzione di strutture tecniche idonee alle funzioni attribuite in materia paesaggistica ed ambientale» della UPB 6.5.3.2.107, di cui una quota stimata pari ad € 50.000,00, da erogarsi, in via sperimentale, in forma di compartecipazione delle Province al gettito della tassa automobilistica regionale di cui all'art. 8 della l.r. 20/2010;

Ritenuto dalla competente Direzione Generale "Sistemi Verdi e Paesaggio", sulla base dei provvedimenti regionali sopra richiamati, relativamente al corrente anno 2011, di ripartire proporzionalmente la somma disponibile di € 400.000,00 tra gli Enti di seguito indicati, a fronte delle attività dagli stessi svolte e rendicontate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010, relativamente sia alle procedure ordinarie ex articoli 146, 153 e 167 del d.lgs. 42/2004, sia alla procedura «semplificata» di cui all'art. 4 del d.p.r. 139/2010, avendo previamente acquisito il parere reso dalla Commissione per il Paesaggio, istituita e nominata ai sensi dell'art. 81, commi 1 o 2, della l.r. 12/2005:

- Enti che abbiano conseguito la positiva verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche e che, pertanto, siano inclusi nello specifico elenco, da ultimo approvato con decreto d.g. n. 2779 del 29 marzo 2011;

- Province ed Enti gestori dei Parchi regionali che abbiano svolto attività paesaggistiche ai sensi dell'art. 80, comma 6 bis, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12;

Considerate e assunte come proprie le predette considerazioni;

Ritenuto di demandare alla medesima d.g. "Sistemi Verdi e Paesaggio" l'adozione dei provvedimenti preordinati all'assegnazione dei contributi agli Enti aventi diritto;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse, che qui si intendono integralmente approvate:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. b), della l.r. 12/2005, relativamente al corrente anno 2011, l'assegnazione di contributi agli Enti Locali ed agli enti gestori delle aree regionali protette per la gestione delle competenze paesaggistiche, mediante riparto proporzionale della somma disponibile di € 400.000,00, che trova copertura alla UPB 6.5.3.2.107, cap. 5068, iscritta nel documento tecnico di accompagnamento alla legge regionale 22/2010, di cui una quota stimata pari ad € 50.000,00, da erogarsi, in via sperimentale, in forma di compartecipazione delle Province al gettito della tassa automobilistica regionale di cui all'art. 8 della medesima l.r. 20/2010;

2. di individuare quali beneficiari del contributo di cui al punto 1. gli Enti di seguito indicati, a fronte delle attività dagli stessi svolte e rendicontate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010, relativamente sia alle procedure ordinarie ex articoli 146, 153 e 167 del d.lgs. 42/2004, sia alla procedura "semplificata" di cui all'art. 4 del d.p.r. 139/2010, avendo previamente acquisito il parere reso dalla Commissione per il Paesaggio, istituita e nominata ai sensi dell'art. 81, commi 1 o 2, della l.r. 12/2005:

- Enti che abbiano conseguito la positiva verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche e che, pertanto, siano inclusi nello specifico elenco, da ultimo approvato con decreto d.g. n. 2779 del 29 marzo 2011;

- Province ed Enti gestori dei Parchi regionali che abbiano svolto attività paesaggistiche ai sensi dell'art. 80, comma 6 bis, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12;

3. di demandare alla Direzione Generale "Sistemi Verdi e Paesaggio" l'adozione dei provvedimenti preordinati all'assegnazione dei contributi agli Enti aventi diritto, in conformità ai criteri essenziali stabiliti dalla presente deliberazione;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

**D.g.r. 31 maggio 2011 - n. IX/1809**  
**Modifiche alla d.g.r. n. IX/1677 del 4 maggio 2011 "Ulteriori misure regionali di sostegno degli allevamenti colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini". Regime di aiuto SA.32897 (2011/XA), in recepimento delle osservazioni della commissione Europea**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 2 giugno 1988 n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, recante misure per la lotta contro l'affa epizootica e altre malattie epizootiche degli animali;

Vista la l.r. 31/2008 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale": art. 18 "interventi sugli abbandoni produttivi e sugli abbattimenti" comma 1 lettera b); e Capo VII "Strumenti finanziari e procedure di intervento", art. 27 "Strumenti di intervento finanziario" comma 1 lettera c) e c); art. 34 "funzioni riferite alle province e alle comunità montane" comma 1 lett. q);

Visto il Regolamento della Commissione Europea del 15 dicembre 2006 n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, e in particolare agli articoli 10 (aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie e alle infestazioni parassitarie) 18 e 19;

Vista la d.g.r. n. IX/1677 del 4 maggio 2011 "Ulteriori misure regionali di sostegno degli allevamenti colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini". Regime di aiuto SA.32897 (2011/XA) ;

Considerato che la citata d.g.r. n. IX/1677 del 4 maggio 2011:

- approva un programma di Misure di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini;

- adotta ai sensi del Reg. (CE) n. 1857/2006, un regime di aiuto a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli a norma degli articoli 10 (aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie e alle infestazioni parassitarie) 18 e 19;

Considerato inoltre che:

- in applicazione dell'art. 20 del suddetto regolamento n. 1857/2006, è stata trasmessa una sintesi delle informazioni relative al regime di aiuto alla Commissione Europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;

- con nota del 5 maggio 2011 la Commissione Europea d.g. Agricoltura e Sviluppo Rurale ha inviato proprie osservazioni in ordine al regime di aiuti adottato;

- in particolare la Commissione chiede di modificare l'allegato alla d.g.r. n. IX/1677/2011 "Ulteriori misure regionali di sostegno degli allevamenti colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini" eliminando i riferimenti al regime XA 216/2007, e di indicare in modo più preciso che il regime in oggetto potrà essere utilizzato in connessione con il regime XA 94/2008 solo se il periodo di franchigia che il regime in oggetto intende coprire non precede di oltre tre anni l'introduzione del regime;

- tale richiesta è sicuramente accoglibile e pertanto occorre procedere a modificare in tal senso l'allegato alla d.g.r. IX/1677/2011;

- Per quanto attiene alle altre osservazioni contenute nella nota della Commissione sono stati formalmente forniti tutti i chiarimenti da parte della dg Agricoltura con nota del 17 maggio 2011 prot. n. M1.2011.0006716.

Ritenuto pertanto opportuno modificare l'allegato alla d.g.r. n. IX/1677/2011 «Ulteriori misure regionali di sostegno degli allevamenti colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini» eliminando i riferimenti al regime XA 216/2007, e indicando in modo più preciso che il regime in oggetto potrà essere utilizzato in connessione con il regime XA 94/2008 solo se il periodo di franchigia che il regime in oggetto intende coprire non precede di oltre tre anni l'introduzione del regime;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepisce le motivazioni espresse nelle premesse:

1. Di modificare la d.g.r. n. IX/1677 del 4 maggio 2011 "Ulteriori misure regionali di sostegno degli allevamenti colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini". Regime di aiuto SA.32897 (2011/XA), nella parte relativa all'allegato parte integrante e sostanziale della stessa.

2. Di approvare un programma di misure di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei

suini con le caratteristiche riportate nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, in sostituzione del precedente approvato con d.g.r. n. IX/1677 del 4 maggio 2011. Regime di aiuto SA.32897 (2011/XA) .

3. Di adottare, a norma degli articoli 10 (aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie e alle infestazioni parassitarie), 18 e 19 del Reg. (CE) n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, un regime di aiuto con le caratteristiche riportate nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. Di confermare tutto quant'altro approvato dalla d.g.r. n. IX/1677 del 4 maggio 2011. Regime di aiuto SA.32897 (2011/XA).

5. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL della regione Lombardia .

Il segretario: Marco Pilloni

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

**ULTERIORI MISURE REGIONALI DI SOSTEGNO A FAVORE DEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI COLPITI DA VIRUS DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI***Finalità*

L'intervento ha per obiettivo di indennizzare il danno subito dagli allevamenti relativamente a talune tipologie di danni subiti dalle aziende di seguito evidenziate.

*Riferimenti normativi*

Legge 2 giugno 1988 n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni;

Legge regionale n. 31/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale": art. 18 "interventi sugli abbandoni produttivi e sugli abbattimenti" comma 1 lettera b); e Capo VII "Strumenti finanziari e procedure di intervento", art. 27 «Strumenti di intervento finanziario» comma 1 lettera a) e c);

D.g.r. n. 6395 del 27 dicembre 2007 "Misure regionali straordinarie di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti o sospetti di contaminazione dalla malattia vescicolare dei suini" (regime di aiuto XA 94/2008)

D.g.r. n. IX/581 del 6 ottobre 2010 "Misure regionali di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini - indennizzi per mancato reddito per sospensione delle fecondazioni" Regime di aiuto XA 191/2010

Decreto del Direttore generale Agricoltura n. 10661 del 21 ottobre 2010 con il quale sono state approvate le disposizioni attuative inerenti la citata d.g.r. n. IX/581/2010 e in particolare le procedure per la presentazione delle domande, la relativa istruttoria e liquidazione delle stesse;

Decreto del Direttore generale Agricoltura n. 2089 del 8 marzo 11 con il quale sono stati tra l'altro liquidati euro 373.152,78 alla Provincia di Brescia a finanziamento delle domande positivamente istruite ed approvate a valere sul regime di aiuto di cui alla citata d.g.r. n. IX/581/2010;

Regolamento della Commissione europea n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, articoli 10 "Aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie ed alle infestazioni parassitarie", 18 e 19.

*Decreti della D.G. Sanità*

Decreto n. 13296 del 24 novembre 2006 "Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia"

Decreto n. 15523 del 28 dicembre 2006 "Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia. Revoca del Decreto D.G. Sanità n. 13723 del 30 novembre 2006"

Decreto n. 816 del 2 febbraio 2007 "Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia - modifica al Decreto della D.G. Sanità n. 15523/06"

Decreto n. 1500 del 20 febbraio 2007 "Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia - modifica al Decreto della D.G. Sanità n. 15523/06"

Decreto n. 2329 del 12 marzo 2007 "Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia - modifica al Decreto della D.G. Sanità n. 15523/06"

Decreto n. 4619 del 9 maggio 2007 "Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia"

Decreto n. 6929 del 26 giugno 2007 "Ulteriori misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Lombardia. Revoca decreti DG Sanità n. 4619/07 e n. 5941/07" ed in particolare il punto 5 del Capo I (Norme generali) relativo alle dotazioni minime di biosicurezza negli allevamenti;

Decreto n. 3890 del 19 gennaio 2007 "Malattia vescicolare del suino, misure sanitarie in zona di protezione",

Decreto n. 9348 del 27 agosto 2007 "Sostituzione dell'allegato 2 del d.d.s n° 8064 del 19 luglio 2007. Ulteriori misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino";

Nota prof. H1.2007.0046390 del 29 ottobre 2007 "Malattia vescicolare dei suini - intervento straordinario"

Decreto n. 2203 del 5 marzo 08 «prevenzione della diffusione della malattia vescicolare del suino - revoca dei dd.d.g. nn. 8064/2007, 8393/2007 e 9348/2007» pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 12 del 17 marzo 2008.

Decisione della Commissione dell'8 novembre 2005 relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia pubblicata sulla GUCE L293/28 del 9 novembre 2005

Decisione della Commissione Europea del 27 marzo 2008 che modifica la Decisione 2005/779/CE relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia pubblicata sulla GUCE L102/22 del 12 aprile 2008

**1. Tipologie aziende suinicole**

Ai fini della concessione del contributo per il sostegno al reddito sono riconosciute le seguenti tipologie di allevamenti suinicoli:

**allevamento da riproduzione a ciclo chiuso (RCC):** i cui suini prodotti sono destinati nella medesima azienda prevalentemente all'ingrasso e successiva movimentazione verso un macello e nella quale la rimonta dei riproduttori è prevalentemente interna;

**allevamento da riproduzione a ciclo aperto (RCA):** i cui suini prodotti sono venduti per l'ingrasso o per la riproduzione salvo quelli utilizzati per la rimonta o la rimonta dei riproduttori è prevalentemente esterna;

**allevamenti da ingrasso** i cui suini provenienti da altri allevamenti sono destinati esclusivamente all'ingrasso.

**2. Beneficiari**

Allevatori suinicoli (piccole e medie imprese agricole attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli come definite nel Reg. (CE) n. 1857/2006) che :

- siano stati soggetti a provvedimenti delle autorità sanitarie recanti misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia, emanati con decreti della Direzione Generale Sanità sopra richiamati.
- Sono stati coinvolti nel «Piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare del suino sul territorio della Regione Lombardia» e ricadenti, come di seguito meglio specificato e in base alle precise distinzioni sotto rappresentate, nella zona focale, tampone o protezione e nella zona di sorveglianza riconosciute dalle autorità sanitarie.

### **3. Modalità applicative**

#### **3.1 Basi di calcolo**

Il contributo erogabile è calcolato sulla base di :

- 1) dati strutturali ed indicatori economici della rete RICA, pubblicati da INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria).
- 2) presentazione di fatture regolarmente emesse e quietanzate
- 3) certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie
- 4) esame dei dati ricavati dal registro di carico e scarico aziendale ufficiale previsto dalla normativa vigente
- 5) altra documentazione ufficiale su richiesta dell'istruttore

Per la definizione del valore commerciale teorico degli animali saranno prese a riferimento le tabelle pubblicate settimanalmente da ISMEA dei "Prezzi medi nazionali validi ai fini dei rimborsi ai sensi della legge n. 218/1988".

Con successivo provvedimento regionale saranno definite e dettagliate le modalità di calcolo e i parametri di riferimento.

Dal contributo erogabile sono dedotti eventuali premi assicurativi o altri aiuti pubblici percepiti.

#### **3.2 Tipologie di indennizzo**

##### **Zona focolaio/depopolamento**

L'indennizzo, consisterà:

a) nel mancato reddito che l'impresa ha effettivamente subito a copertura del periodo intercorrente dalla data effettiva di abbattimento (stamping out) sino alla decorrenza del fermo relativo al vuoto sanitario così come certificato dalle autorità sanitarie;

b) costo dei mangimi e dei farmaci posti sotto sequestro dall'autorità sanitaria a causa dell'insorgenza della malattia vescicolare suina e divenuti inutilizzabili al momento del dissequestro.

Il regime in oggetto potrà essere utilizzato in connessione con il regime XA 94/2008 solo se il periodo di franchigia che il regime in oggetto intende coprire non precede di oltre tre anni l'introduzione del regime

##### **Zona tampone o protezione**

L'indennizzo consisterà:

a) integrazione al prezzo di vendita di capi classificati come scarto o morti per sovraffollamento dovuto alle limitazioni della movimentazione.

b) riconoscimento del mancato reddito per fermo aziendale relativo ai giorni di franchigia in precedenza esclusi dal calcolo della liquidazione del contributo erogato in base ai precedenti provvedimenti regionali (XA 94/2008); il regime in oggetto potrà essere utilizzato in connessione con il regime XA 94/2008 solo se il periodo di franchigia che il regime in oggetto intende coprire non precede di oltre tre anni l'introduzione del regime.

c) mancato reddito che l'impresa, avendo adottato il blocco delle fecondazioni delle scrofe quale misura alternativa alle limitazioni previste dall'autorità sanitaria, ha effettivamente subito a causa delle minori fecondazioni realizzate nel periodo in cui era sottoposta a restrizioni imposte dall'autorità sanitaria, per le aziende che non sono state già beneficiarie dal regime di aiuti XA 191/2010.

Il contributo viene parametrato sulla base del confronto tra la media delle produzioni degli ultimi quattro anni precedenti l'insorgenza dell'epizoozia e un periodo di 1 anno all'interno del quale ricade il periodo di fermo aziendale imposto dal provvedimento dell'autorità sanitaria.

Dovranno essere presi in considerazione i dati relativi alla consistenza media delle scrofe, dei suini svezzati e dei suini venduti per la macellazione riferiti ai periodi sopraindicati.

##### **Zona di sorveglianza**

L'indennizzo da prevedere, per le aziende situate in zona precedentemente dichiarata di sorveglianza, consisterà nel riconoscimento del mancato reddito/deprezzamento causato dal blocco della movimentazione dei capi verificatosi nel periodo gennaio - marzo 2008 a seguito della modifica della Decisione 2005/779/CE .

### **4. Limiti, divieti e condizioni**

L'allevamento deve essere in regola con le norme di biosicurezza di cui al punto 5 del Capo I (Norme generali) del decreto della Direzione Generale Sanità del 26 giugno 2007 n. 6929 «Ulteriori misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Lombardia».

L'aiuto non può superare l'ammontare massimo dell'effettiva perdita di reddito subita nel periodo di fermo d'impresa e, quindi, di esercizio dell'attività.

Le imprese beneficiarie dell'aiuto non devono risultare in situazione di crisi economica nel periodo antecedente al manifestarsi della malattia.

##### **Ulteriori condizioni ai sensi del Reg. (CE) n. 1857/2006:**

Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l'eradicazione di epizoozie o infestazioni parassitarie sono compatibili con il mercato comune, se soddisfano le seguenti condizioni:

La compensazione è calcolata esclusivamente in relazione:

- al valore di mercato degli animali abbattuti dalle epizoozie o infestazioni parassitarie o degli animali abbattuti per disposizione delle autorità nell'ambito di un programma pubblico obbligatorio di prevenzione o eradicazione;
- alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento;

L'intensità lorda degli aiuti non deve superare il 100%;

Gli aiuti devono limitarsi alle perdite causate da epizoozie o infestazioni parassitarie, i cui focolai siano stati formalmente riconosciuti dalle autorità pubbliche.

Dall'importo massimo dei costi o delle perdite ammessi a beneficiare degli aiuti devono essere dedotti gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi; nonché i costi non sostenuti a causa delle epizoozie o infestazioni parassitarie che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

I pagamenti devono essere erogati in relazione alle epizoozie o infestazioni parassitarie per le quali esistono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nazionali o comunitarie. I pagamenti devono quindi essere erogati nell'ambito di un programma pubblico a livello comunitario, nazionale o regionale per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione delle epizoozie o infestazioni parassitarie in questione. Le epizoozie o infestazioni parassitarie devono essere chiaramente indicate nel programma che deve contenere una descrizione delle misure previste.

## Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2011

Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo.

Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione comunitaria stabilisce che i relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori.

Gli aiuti devono essere concessi per le epizootie indicate nell'elenco messo a punto dall'Ufficio internazionale delle epizootie o figuranti nell'allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio.

I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.

Gli aiuti siano trasparenti, e cioè sia possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo come percentuale della spesa ammissibile ex-ante senza dover effettuare una valutazione di rischio.

Gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione, o aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

L'intensità di aiuto sia calcolata al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, indipendentemente dal fatto che si tratti di risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

In relazione alla possibilità di cumulo:

- gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato di cui all'art. 87 paragrafo 1 del trattato né con i contributi finanziari degli Stati, inclusi quelli di cui all'art. 88 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1698/2005, né con altri contributi finanziari della Comunità, in relazione agli stessi costi ammissibili, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg. (CE) n. 1857/06;
- gli aiuti non possono essere cumulati con aiuti de minimis nel settore dell'agricoltura ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007, in relazione agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg. (CE) n. 1857/06;
- in particolare gli aiuti non possono coprire mancati redditi già indennizzati nell'ambito dei precedenti regimi di aiuto XA 94/2008, XA 191/2010.

I dati dettagliati relativi agli aiuti esentati e contenenti tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle suddette condizioni devono essere conservati per dieci anni, e forniti alla Commissione europea se richiesti; così come una relazione annuale sull'applicazione di questi aiuti, che indichi gli importi versati, le condizioni di pagamento, le epizootie o infestazioni parassitarie.

Nel caso di misure finalizzate alla prevenzione di epizootie e infestazioni parassitarie, gli aiuti siano concessi per attività intraprese e servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto, sia stata correttamente presentata una domanda di aiuto e questa sia stata accettata con modalità tali da obbligare l'autorità competente ad accordare l'aiuto, indicando chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso (accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o il regime di aiuto non è esaurito); questa disposizione non si applica nel caso di misure di compensazione di perdite dovute ad epizootie e infestazioni parassitarie

## 5. Procedure

La Direzione Generale Agricoltura provvederà con proprio atto ad approvare disposizioni attuative che stabiliranno, nel rispetto delle disposizioni del Reg. (CE) n. 1857/2006, le modalità e le procedure di accesso all'aiuto (presentazione delle domande, istruttoria, approvazione delle istanze, liquidazione dei contributi, nonché apertura del bando);

Con medesimo atto si provvederà alla definizione del modello di domanda, delle modalità tecniche attuative del presente provvedimento, alla definizione delle tipologie di allevamento ammissibili a finanziamento.

## 6. Decorrenza

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 del Reg. (CE) n. 1857/2006, relativamente alla possibilità di concedere aiuti relativi alla compensazione di spese o perdite che si sono verificate antecedentemente ai tre anni dall'introduzione del regime di aiuto, va considerato che gli effetti concreti di tali spese e perdite subite, per la natura delle attività di allevamento si riflettono sull'esercizio successivo a quello in cui si verificano gli eventi, e pertanto fino al 31 dicembre 2008.

In ogni caso potranno essere riconosciuti le spese e il mancato reddito relativi al periodo di vigenza dei provvedimenti restrittivi adottati dalle competenti autorità sanitarie, sino alla data di pubblicazione del provvedimento che ha riconosciuto nuovamente indenni i territori colpiti dalla malattia vescicolare suina.

**D.g.r. 31 maggio 2011 - n. IX/1810**

**Adozione dell'elenco dei distretti agricoli accreditati: distretto rurale "Riso e Rane" e distretto agroalimentare di qualità dell'"Olio DOP del Garda Lombardo" (d.g.r. 10085 del 7 agosto 2009)**

## LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il decreto legislativo 228/2001 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo» e in particolare l'art. 13 che definisce i *distretti rurali e agroalimentari di qualità, demandandone l'individuazione alle Regioni;*

- la legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia» e in particolare l'art. 4 che riconosce, promuove e favorisce la *libera aggregazione delle imprese in distretti;*

- *la delibera di Giunta Regionale n. 10085 del 7 agosto 2009 - Determinazioni in merito ai requisiti per l'accREDITAMENTO dei distretti agricoli (l.r.n. 1/2007);*

- il decreto del Direttore Generale Agricoltura n. 10525 del 18 ottobre 2010 - Disposizioni attuative per l'accREDITAMENTO dei Distretti Agricoli;

- il decreto del Direttore Generale Agricoltura n. 7417 del 21 luglio 2010 - Composizione e modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione delle istanze di accREDITAMENTO dei distretti agricoli;

Preso atto che:

- entro il termine del 31 dicembre 2010 indicato dalle disposizioni attuative, di cui al citato decreto 10525/2010, sono pervenute tre domande di accREDITAMENTO come distretti agricoli;

- uno dei tre soggetti richiedenti ha successivamente presentato richiesta di sospensione della propria domanda di accREDITAMENTO;

Considerato che ai sensi del citato Decreto 10525/2010 il processo di valutazione delle istanze di accREDITAMENTO dei distretti agricoli si compone di una fase di istruttoria tecnica e di una valutazione strategica, in ordine alla coerenza con gli indirizzi di programmazione regionale e provinciale, a carico del Nucleo di valutazione interdirezionale;

Preso atto che il Nucleo di valutazione interdirezionale, riunitosi il 4 maggio 2011:

- ha acquisito le valutazioni tecniche effettuate e riassunte in schede istruttorie agli atti della Struttura competente;

- ha preso atto della richiesta di sospensione di uno dei tre soggetti richiedenti;

- ha assunto gli esiti dell'istruttoria tecnica per le due domande di accREDITAMENTO pervenute e valutate, ha espresso le proprie valutazioni ed ha proposto l'accREDITAMENTO per le domande di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente delibera, fornendo altresì alcune raccomandazioni in ordine all'ampliamento delle partnership al fine di aumentare il valore aggiunto delle proposte distrettuali, di cui tenere conto anche nello sviluppo dei Piani di Distretto;

Preso atto inoltre che ai sensi delle disposizioni di cui sopra, la Struttura competente comunicherà ai richiedenti l'esito istruttorio unitamente alle raccomandazioni fornite dal Nucleo suddetto;

Ritenuto quindi di proporre da parte del Dirigente competente l'approvazione dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente delibera, contenente l'elenco dei distretti accreditati, costituito da due Distretti, "Distretto rurale Riso e Rane" e "Distretto Agroalimentare di qualità dell'Olio DOP del Garda Lombardo";

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse

1. l'approvazione dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente delibera, contenente l'elenco dei distretti accreditati, costituito da due Distretti, "Distretto Rurale Riso e Rane" e "Distretto Agroalimentare di qualità dell'Olio DOP del Garda Lombardo";

2. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente atto.

Il segretario: Marco Pilloni

**ACCREDITAMENTO DISTRETTI AGRICOLI***Distretti accreditati*

<b>N</b>	<b>Nome del Distretto</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Capofila</b>
1	«Distretto Rurale Riso e Rane»	Rurale	Az Agricola Montano di Galimberti Francesco
2	«Distretto Agroalimentare di qualità dell'Olio DOP del Garda Lombardo»	Agroalimentare di qualità	Corporazione dei Mastri Oleari

**D.g.r. 31 maggio 2011 - n. IX/1811**  
**Approvazione nuovo modello di attestato di certificazione**  
**energetica degli edifici**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- il d.lgs. 192/2005, attuativo della direttiva 2002/91/CE, stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;

- l'art.17 dello stesso decreto prevede che le norme attuative si applichino alle regioni e alle province autonome che non abbiano provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/Ce, relativa al risparmio energetico in edilizia;

- la l.r. 24/2006 ("Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente") attribuisce alla giunta Regionale, in attuazione delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, nonché del decreto legislativo citato, la competenza a dettare disposizioni per l'efficienza energetica, tra cui quelle per certificare il fabbisogno energetico degli edifici esistenti, da ristrutturare e di nuova costruzione (art. 9, lettera a);

Richiamata la d.g.r. n. 5018 del 26 giugno 2007, modificata ed integrata con d.g.r. n. 5773 del 31 ottobre 2007, nonché con d.g.r. n. 8745 del 22 dicembre 2008, con le quali sono state approvate le "Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia", comprensive del modello di attestato di certificazione energetica;

Considerato che si rende opportuno modificare il suddetto modello al fine di:

- eliminare il timbro per accettazione del Comune, con il relativo logo, in quanto l'attestato acquista efficacia con inserimento nel sistema informativo regionale del file di interscambio dati, come previsto dall'art.25 comma 4 bis della l.r. 24/2006, a seguito della modifica introdotta con l'art. 17 comma 1, lettera f) della l.r. 3/2011;

- inserire il Comune Catastale, dato fondamentale per identificare un immobile presso il Catasto e non sempre coincidente con il Comune Amministrativo;

- inserire, tra le opzioni possibili che il certificatore può indicare per migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio, l'impianto di ventilazione meccanica;

Ritenuto pertanto di sostituire il modello di attestato di certificazione energetica allegato alla dgr 8745/2008 con il modello che contiene le modifiche di cui sopra;

A voti unanimi, palesemente espressi,

DELIBERA

1. di sostituire il modello di attestato di certificazione energetica allegato alla d.g.r. 8745/2008 con il modello allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, composto da due facciate;

2. disporre la presente pubblicazione sul B.U.R.L.

Il segretario: Marco Pilloni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_



# ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

## Dati proprietario

Nome e cognome  
Ragione sociale  
Indirizzo  
N. civico  
Comune  
Provincia  
C.A.P.  
Codice fiscale / Partita IVA  
Telefono

## Catasto Energetico Edifici Regionale

Codice identificativo  
Registrato il  
Valido fino al

## Dati Soggetto certificatore

Nome e cognome  
Numero di accreditamento

## Dati catastali

Comune catastale				Sezione				Foglio				Particella			
Subalterni	da	a		da	a		da	a		da	a		da	a	

## Dati edificio


Provincia  
Comune  
Indirizzo  
Periodo di attivazione dell'impianto  
Gradi giorno [GG]  
Categoria dell'edificio  
Anno di costruzione  
Superficie utile [m<sup>2</sup>]  
Superficie disperdente (S) [m<sup>2</sup>]  
Volume lordo riscaldato (V) [m<sup>3</sup>]  
Rapporto S/V [m<sup>1</sup>]  
Progettista architettonico  
Progettista impianto termico  
Costruttore

## Mappa

## Classe energetica - EP<sub>H</sub> Zona climatica




## Classe energetica - ET<sub>c</sub>



## Richiesta rilascio targa energetica

Secondo quanto sancito al punto 11 della DGR VIII/5018 e s.m.i., si richiede, all'Organismo di accreditamento, il rilascio della targa

## Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - CO<sub>2</sub> eq



ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA valido fino al



# ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

## Indicatori di prestazione energetica

<b>Fabbisogno annuo di energia termica</b>		
Climatizzazione invernale $ET_H$	[kWh/m a]	
Climatizzazione estiva $ET_C$	[kWh/m a]	
Acqua calda sanitaria $ET_w$	[kWh/m a]	
<b>Fabbisogno di energia primaria</b>		
Climatizzazione invernale $EP_H$	[kWh/m a]	
Climatizzazione estiva $EP_C$	[kWh/m a]	
Acqua calda sanitaria $EP_w$	[kWh/m a]	
<b>Contributi</b>		
Fonti rinnovabili $EP_{FER}$	[kWh/m a]	
<b>Efficienze medie</b>		
Riscaldamento $\epsilon_{gHyr}$	[%]	
Acqua calda sanitaria $\epsilon_{gWYr}$	[%]	
Riscaldamento + Acqua calda sanitaria $\epsilon_{gHWYr}$	[%]	
<b>Totale per usi termici <math>EP_T</math></b>	[kWh/m a]	
<b>Altri usi energetici</b>		
Illuminazione $EP_L$	[kWh/m a]	

## Specifiche impianto termico

Tipologia impianto	Riscaldamento	ACS	Combinato
<b>Sistema di generazione</b>			
<input type="checkbox"/> tradizionale			
<input type="radio"/> multistadio o modulante numero generatori potenza termica nom. al focolare combustibile utilizzato			
<input type="checkbox"/> condensazione			
<input type="radio"/> multistadio o modulante numero generatori potenza termica nom. al focolare combustibile utilizzato			
<input type="checkbox"/> pompe di calore numero generatori C.O.P. / G.U.E. combustibile utilizzato			
<input type="checkbox"/> teleriscaldamento combustibile utilizzato			
<input type="checkbox"/> cogenerazione consumo nom. di combustibile combustibile utilizzato			
<input type="checkbox"/> ad alimentazione elettrica potenza elettrica assorbita			
<input type="checkbox"/> altro (si veda campo note)			

## Possibili interventi migliorativi del sistema edificio impianto termico

Intervento		Superficie interessata [m <sup>2</sup> ]	Prestazioni U [W/m <sup>2</sup> K] η [%]	Risparmio EP <sub>H</sub> [%]	Priorità intervento	Classe energetica raggiunta	Riduzione CO <sub>2eq</sub> [%]
Involucro	Coibentazione delle strutture opache verticali rivolte verso l'esterno						
	Coibentazione delle strutture opache verticali rivolte verso ambienti non riscaldati						
	Coibentazione delle strutture opache orizzontali rivolte verso l'esterno						
	Coibentazione delle strutture opache orizzontali rivolte verso ambienti non riscaldati						
	Coibentazione della copertura						
	Sostituzione delle chiusure trasparenti comprensive di infissi rivolte verso l'esterno						
Impianto	Sostituzione generatore di calore						
	Sostituzione/adeguamento del sistema di distribuzione						
	Sostituzione del sistema di emissione						
	Installazione/sostituzione VMC						
FER	Installazione impianto solare termico						
	Installazione impianto solare fotovoltaico						
TOT.	<b>Sommatoria di tutti gli interventi ipotizzati</b>						
Note							

### Note

### Firma

\_\_\_\_\_

Il Soggetto certificatore dichiara sotto la propria responsabilità - a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. N. 445/2000 - e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di aver redatto il presente attestato in conformità alla DGR n.VIII/5018 e s.m.i.

\_\_\_\_\_

**Soggetto certificatore**

Il presente attestato documenta l'avvenuto pagamento, da parte del Soggetto certificatore incaricato, del contributo di euro 10,00 dovuto all'Organismo regionale di accreditamento e ha stesso valore di ricevuta del Catasto Energetico Edifici Regionale.

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

valido fino al

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2011

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

### D.G. Istruzione, formazione e lavoro

**D.d.u.o. 6 maggio 2011 - n. 4070****Indicazioni riguardanti il riconoscimento di crediti formativi nei percorsi di Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. Parziale modifica del d.d.u.o. 10043/09**IL DIRIGENTE DELLA UO  
ATTUAZIONE DELLE RIFORME E CONTROLLI

Richiamata la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 recante «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» ed in particolare l'art. 10 «Sistema di certificazione»;

Vista la d.g.r. n. 8/6563 del 13 febbraio 2008 «Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale (art. 22 comma 4, l.r. n.19/2007)»;

Visto il d.d.u.o. 12 settembre 2008, n. 9837 «Approvazione delle procedure relativamente allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia» ;

Visto il d.d.u.o. 6 ottobre 2009 n. 10043 «attivazione del percorso formativo abilitante per l'esercizio dell'arte ausiliaria di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (r.d. 31 maggio 1928, n. 1334, art. 1)»;

Rilevato che il suddetto percorso formativo rientra nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale nel rispetto delle disposizioni generali di cui alla normativa vigente nonché delle puntuali prescrizioni di cui al richiamato d.d.u.o. 10043/2009;

Tenuto conto che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) con sentenza n. 00178/2010 REG. RIC ha ribadito che il decreto regionale 10043/2009 «non crea alcuna figura professionale, limitandosi ad istituire corsi di formazione abilitanti all'esercizio di una arte ausiliaria (quella di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici) già compiutamente individuata dalla legge statale quale arte sanitaria delle professioni sanitarie»;

Considerato che il punto 7 dell'Allegato A del decreto 10043/2009 stabilisce che:

– l'ente di formazione può riconoscere crediti formativi a coloro che partecipano o hanno concluso percorsi di formazione professionale nell'ambito dei sistemi di Istruzione e Formazione Professionale delle Regioni sulla base della documentazione prodotta dal richiedente;

– possono essere riconosciuti crediti formativi anche in misura superiore al 50% delle ore totali del percorso standard, nella fattispecie a modifica delle disposizioni contenute al punto 4.5 del decreto n. 9837 del 12 settembre 2008;

Ritenuto necessario, considerando la temporalità della previsione del punto 7 dell'Allegato A del decreto n. 10043/2009, stralciare tale passaggio riportando il criterio della valutazione dei crediti formativi per i percorsi di Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici alla regola generale contenuta nel decreto n. 9837/2008 che prevede la possibilità di utilizzare i crediti riconosciuti fino a un massimo del 50% delle ore totali del percorso;

Richiamato altresì che il decreto n. 9837/2008 stabilisce che possiedono valore di credito formativo esclusivamente le certificazioni rilasciate dal sistema di Istruzione, dal sistema IFP e dai soggetti accreditati per i Servizi al Lavoro;

Vista la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

DECRETA

1) di stabilire, a parziale modifica del d.d.u.o. 10043/2009, lo stralcio del punto 7 dell'Allegato A che prevede che:

- l'ente di formazione può riconoscere crediti formativi a coloro che partecipano o hanno concluso percorsi di formazione professionale nell'ambito dei sistemi di Istruzione e Formazione Professionale delle Regioni sulla base della documentazione prodotta dal richiedente;

- possono essere riconosciuti crediti formativi anche in misura superiore al 50% delle ore totali del percorso standard, nella fattispecie a modifica delle disposizioni contenute al punto 4.5 del decreto n. 9837 del 12 settembre 2008;

2) di confermare che il criterio della valutazione dei crediti formativi per i percorsi di Massaggiatore e capo bagnino de-

gli stabilimenti idroterapici viene riportato alla regola generale, prevista dal decreto n. 9837/2008 che stabilisce che possono essere riconosciuti crediti formativi solo fino a un massimo del 50% delle ore totali del percorso;

3) di stabilire che la parziale modifica del d.d.u.o. 10043/2009 ha decorrenza immediata e i corsi in fase di avvio a partire dalla data di adozione del presente decreto devono attenersi alla regola di cui al precedente punto 2);

4) di confermare, in coerenza con quanto stabilito dal decreto 9837/2008, che hanno valore di credito formativo esclusivamente le certificazioni rilasciate dal sistema di Istruzione, dal sistema di IFP e dai soggetti accreditati per i Servizi al Lavoro;

5) di pubblicare il presente provvedimento sul Burl e sul sito [www.istruzione.regione.lombardia.it](http://www.istruzione.regione.lombardia.it).

Il dirigente  
Ada fiore

**D.d.u.o. 16 maggio 2011 - n. 4368**

**Modifiche al d.d.u.o. n. 3934 del 3 maggio 2011 relativamente alla composizione della commissione d'esame per i percorsi triennali attivati presso gli istituti professionali statali che rilasciano la qualifica statale e regionale**

IL DIRIGENTE DELLA UO ATTUAZIONE  
DELLA RIFORME E CONTROLLI

Visto il d.d.u.o. 3934 del 3 maggio 2011 «Determinazioni in merito alle sessioni d'esame a conclusione dei percorsi di qualifica e di diploma di istruzione e formazione professionale» ed in particolare l'allegato A;

Considerato che per i percorsi triennali sperimentali attivati presso gli Istituti Professionali Statali antecedentemente all'entrata in vigore del d.p.r. n. 87/2010, ai sensi dell'Accordo Quadro siglato in sede di C.U. in data 19 giugno 2003 e dell'Accordo territoriale tra Regione Lombardia e USR della Lombardia del 22 marzo 2006, l'esame rimane ancora finalizzato al conseguimento di due Qualifiche: quella statale relativa all'ordinamento dello specifico percorso di istruzione professionale e quella regionale del sistema di istruzione e formazione professionale;

Vista l'Ordinanza Ministeriale del 21 maggio 2001, n. 90 «Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001», applicabile rispetto alla composizione delle commissioni degli esami di Qualifica Professionale;

Visto in particolare l'art. 26 comma 2 della richiamata OM che stabilisce che «le commissioni per gli esami di Qualifica devono essere composte dal Preside e da tutti i docenti e dagli insegnanti tecnico pratici dell'ultimo anno di ogni classe del corso di studi, purché di materie oggetto di esame, nonché da un esperto delle categorie economiche e produttive interessate al settore di attività dell'istituto non appartenente all'amministrazione dello stato»;

Considerato che:

1) i percorsi triennali sperimentali attivati a partire dall'anno scolastico 2007-08 presso gli Istituti Professionali Statali ai sensi dell'Accordo Quadro siglato in sede di C.U. in data 19 giugno 2003 e dell'Accordo territoriale tra Regione Lombardia e USR della Lombardia del 22 marzo 2006 soddisfano i requisiti minimi formativi dell'ordinamento regionale, con particolare riferimento agli Obiettivi Specifici di Apprendimento di cui al d.d.g. n. 3618/07;

2) la determinazione complessiva dei risultati d'esame finalizzata al rilascio della Qualifica regionale è effettuata dalla Commissione Regionale sulla base della disamina della documentazione relativa al percorso di leFP realizzato, all'ammissione del candidato ed ai risultati delle prove degli esami di Qualifica statale;

3) a tale scopo la Commissione regionale provvederà a compilare un apposito verbale finale nel quale è riportato il punteggio finale in centesimi;

4) sono componenti della Commissione Regionale, oltre al Presidente, anche tre membri formatori, designati dalle Istituzioni scolastiche tra i docenti del percorso medesimo;

Evidenziato pertanto che i percorsi triennali realizzati presso gli istituti Professionali rispondono ai requisiti formativi minimi necessari al conseguimento della Qualifica regionale e che la Commissione Regionale, che rilascia il titolo di Qualifica Regionale, lavora in continuità con la Commissione Statale;

Valutato conseguentemente opportuno intervenire sulle modalità fino ad oggi applicate nella designazione del Presidente della Commissione Regionale per l'esame dei percorsi di leFP realizzati in via sperimentale ai sensi dell'Accordo 19 giugno 2003 e relativi Accordi territoriali attuativi presso Istituti professionali di Stato, limitatamente alla fase conclusiva di detta sperimentazione, individuando la suddetta funzione nel Dirigente Scolastico dell'Istituto o in un docente da esso designato facente parte della Commissione Statale, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 dell'O.M. 90/2001;

Ritenuto pertanto necessario, in accordo con l'USR per la Lombardia, modificare l'Allegato A del d.d.u.o. n. 3934 del 3 maggio 2011 nella parte in cui al punto 2.1 capoversi 3 e 4 prevede le modalità di individuazione del Presidente della Commissione Regionale per le prove finali dei percorsi di leFP realizzati presso Istituti professionali di Stato;

Vista la legge regionale n. 20/08 e i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di modificare l'Allegato A) del d.d.u.o. n. 3934 del 3 maggio 2011 nella parte dei capoversi 3 e il 4 del Punto 2.1 «SEDE, NOMINA, PRESEDENTE, ESPERTI» sostituendo gli stessi interamente con i seguenti capoversi:

**"Per gli Istituti Professionali di Stato che hanno le prove finali finalizzate al conseguimento della Qualifica sia di istruzione professionale sia di IFP regionale con validità nazionale, viene designato quale Presidente della Commissione Regionale il Dirigente Scolastico dell'Istituto o un docente da lui designato facente parte della commissione statale ai sensi del comma 3 dell'art. 26 dell'o.m. 90/2001. Della commissione regionale che lavora in continuità con la commissione d'esame statale fanno parte, oltre al Presidente, anche tre membri formatori designati dalle Istituzioni scolastiche tra i docenti del percorso medesimo.**

**L'individuazione dei Presidenti per gli Istituti Tecnici aderenti alla sperimentazione è fatta dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;**"

2. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, nonché alle Istituzioni Scolastiche che erogano percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale;

3. di pubblicare il presente atto sul sistema informativo regionale all'indirizzo [www.istruzione.regione.lombardia.it](http://www.istruzione.regione.lombardia.it) nonché sul BURL.

Il dirigente  
Ada Fiore

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2011

## D.G. Agricoltura

**D.d.u.o. 1 giugno 2011 - n. 5010**
**Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori". Secondo riparto aggiuntivo delle risorse finanziarie alle amministrazioni provinciali - Nono periodo. Modifica parziale degli allegati 1 e 2 del decreto n. 4063 del 6 maggio 2011**

 IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA  
COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Viste le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative alla Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" approvate con decreto n. 1472 del 19 febbraio 2008 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto n. 4063 del 6 maggio 2011 «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" - Nono periodo. Secondo riparto aggiuntivo delle risorse finanziarie alle Amministrazioni Provinciali della Lombardia», pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) - Serie Ordinaria n. 19 del 13 maggio 2011 e sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura;

Dato atto che con il decreto di cui al punto precedente, per quanto attiene alla Misura 112, la Direzione Generale Agricoltura ha approvato il riparto alle Amministrazioni Provinciali della Lombardia per una somma complessiva di € 3.307.410,00=, corrispondente all'importo del premio spettante a n. 134 beneficiari aventi diritto e che hanno presentato domanda nel periodo 16 aprile 2010 - 10 settembre 2010 (nono periodo);

Rilevato che con riferimento alle domande finanziate ai sensi della Misura 112 con il decreto n. 4063 del 6 maggio 2011, sono agli atti della Unità Organizzativa proponente le note:

- prof. n. 55946 del 25 maggio 2011, con la quale il Servizio Sviluppo Rurale della Provincia di Bergamo, segnala che successivamente al 13 maggio 2011, data di pubblicazione sul BURL del suddetto decreto n. 4063: "lo scrivente Ufficio ha rilevato che una delle aziende non finanziate con tale riparto, Tuttaflora di Grassi Luca, domanda 2010/00310803, figura tra le non ammesse a finanziamento a causa dell'erronea determinazione della decorrenza del termine dei 18 mesi dall'insediamento. Si è tenuto conto della data di apertura della partita IVA: 16 ottobre 2009 e non della data della movimentazione della stessa che risulta essere 1 dicembre 2009. La scadenza del termine di 18 mesi è pertanto 1 giugno 2011.";
- prof. n. 24194 del 23 maggio 2011, con la quale il Servizio Strutture Agrarie e Misure Agroambientali della Provincia di Como, comunica che: "Considerato che l'Azienda Agricola Poletti Simone di Valesio (CO) aveva aderito alla domanda della Misura 112 con la modalità «Pacchetto Giovani» che comprendeva la richiesta di contributo ai sensi della Misura 121 con una spesa ammissibile superiore a Euro 50.000 per un'azienda agricola in zona svantaggiata, e che pertanto il premio era elevato a Euro 38.000; Verificato che in data 12 aprile 2011, il richiedente ha presentato formale rinuncia alla domanda di contributo presentata sulla misura 121 (n. 2010/00390273 del 10 gennaio 2010), ai sensi dell'art. 6 delle disposizioni attuative della Misura 112, il premio viene rideterminato a Euro 15.000, in quanto l'investimento inizialmente proposto sulla Misura 121, sarà attuato in autofinanziamento, entro i termini previsti da bando entro cinque anni dalla concessione formale del premio. Verificato che con Decreto Direttore Unità Organizzativa della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia n. 4063 del 6 maggio 2011 è stato approvato il contributo, tra gli altri, dell'Azienda Agricola Rusconi Elisa di Carlazzo, con adesione in modalità «pacchetto giovani»; Considerato che la stessa non rientra in tale modalità, si ritiene quindi necessario stralciare la sigla «PM».";
- prof. n. 28199 del 24 maggio 2011, con la quale il Servizio Funzioni Generali, Strutture e Infrastrutture - Gestione del PSR, Sviluppo Economie Rurali della Provincia di Mantova, comunica che: «la ditta <BOLDRINI DAVIDE> che ha presentato domanda Mis. 112 n. 2010/0001899, è stata erroneamente depennata dall'elenco delle ditte ammissibili a finanziamento, in quanto la durata di validità dei 18 mesi in graduatoria scade il 23 maggio 2011 e non come precedentemente segnalato il 12 aprile 2011.»;

- prof. n. 16351 del 24 maggio 2011, con la quale il Servizio Caccia, Pesca e Strutture Agrarie della Provincia di Sondrio comunica che:

"A seguito della chiusura delle istruttorie delle domande di misura 121 e 311 correlate al «pacchetto giovani» e alla verifica delle singole posizioni, è emerso che nell'elenco delle domande istruite positivamente e finanziate, alcuni dati sono variati rispetto a quelli già in possesso di codesta amministrazione» e trasmette il prospetto riepilogativo corretto dei premi spettanti ai sensi della Misura 112, nono periodo;

Ritenuto quindi, per quanto attiene alle Province di Bergamo, Como, Mantova e Sondrio, di modificare gli Allegati 1 «Domande presentate dal 16 aprile 2010 al 10 settembre 2010» e 2 «Elenco delle domande finanziate» del decreto n. 4063 del 6 maggio 2011, come di seguito indicato:

1. modificando parzialmente l'Allegato 1, così come risulta dall'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto, in quanto il numero totale delle domande ammissibili finanziate è pari a 136 anziché 134 e il corrispondente importo del riparto delle risorse è di € 3.125.410,00 anziché di € 3.307.410,00;

2. modificando parzialmente l'Allegato 2, così come risulta dall'Allegato B, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto, in quanto:

- a. per la Provincia di Bergamo, alla posizione n. 6 viene inserita la ditta «Tuttaflora di Grassi Luca», con sede in Via Ombria - Caprino Bergamasco (BG), cui corrisponde un punteggio di 30 e un premio concesso di € 38.000,00;
- b. per la Provincia di Como:
  - alla posizione n. 56, corrispondente alla ditta «Poletti Simone», viene ridotto l'importo del premio concesso da € 38.000,00 a € 15.000,00;
  - alla posizione n. 58, corrispondente alla ditta «Rusconi Elisa», viene eliminata la dicitura «PM» dalla colonna denominata «Tipo Progetto»;
- c. per la Provincia di Mantova, alla posizione n. 70 viene inserita la ditta «Boldrini Davide», con sede in Strada Santa n. 50, Curtatone (MN), cui corrisponde un punteggio di 6 e un premio concesso di € 10.000,00;
- d. per la Provincia di Sondrio:
  - alla posizione n. 132 viene inserita la ditta «Marveggio Stefano», con sede in Galleria XXV Aprile n. 5, Sondrio (SO), cui corrisponde un punteggio di 11 e un premio concesso di € 38.000,00;
  - alla posizione n. 118 viene eliminata la ditta «Il gusto dei tempi andati di Colturi Michela», cui corrisponde un punteggio di 23 e un premio concesso di € 38.000,00;
  - alle posizioni n. 105, 107, 111, 112, 114, 116, 121, 122, 124 corrispondenti alle ditte «Agrienergy di Curti Stefano», «Colturi Marco», «Mazzucchi Moreno», «Rodigari Tiziano», «Vanifarm di Vaninetti Riccardo», «Colli Michele», «Raschetti Valerio», «Leonardi Alessandra», «La Frutteria di De Petri Nicola» viene ridotto l'importo del premio concesso da € 38.000,00 a € 15.000,00;

3. rimanendo invariati i restanti dati, relativi alle altre Province della Lombardia, riportati negli Allegati 1 e 2 sopra citati;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 ed i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di modificare parzialmente per quanto attiene alle Province di Bergamo, Como, Mantova e Sondrio, l'Allegato 1 "Domande presentate dal 16 aprile 2010 al 10 settembre 2010" al decreto n. 4063 del 6 maggio 2011, così come risulta dall'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto, in quanto il numero totale delle domande ammissibili finanziate è pari a 136 anziché 134 e il corrispondente importo del riparto delle risorse è di € 3.125.410,00 anziché di € 3.307.410,00;

2. di modificare parzialmente l'Allegato 2 "Elenco delle domande finanziate" al decreto n. 4063 del 6 maggio 2011, così come risulta dall'Allegato B, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto, in quanto:

- a. per la Provincia di Bergamo, alla posizione n. 6 viene inserita la ditta «Tuttaflora di Grassi Luca», con sede in Via Ombria - Caprino Bergamasco (BG), cui corrisponde un punteggio di 30 e un premio concesso di € 38.000,00;
- b. per la Provincia di Como:

- alla posizione n. 56, corrispondente alla ditta «Poletti Simone», viene ridotto l'importo del premio concesso da € 38.000,00 a € 15.000,00;
  - alla posizione n. 58, corrispondente alla ditta «Rusconi Elisa», viene eliminata la dicitura «PM» dalla colonna denominata «Tipo Progetto»;
- c. per la Provincia di Mantova, alla posizione n. 70 viene inserita la ditta «Boldrini Davide», con sede in Strada Santa n. 50, Curtatone (MN), cui corrisponde un punteggio di 6 e un premio concesso di € 10.000,00;
- d. per la Provincia di Sondrio:
- alla posizione n. 132 viene inserita la ditta «Marveggio Stefano», con sede in Galleria XXV Aprile n. 5, Sondrio (SO), cui corrisponde un punteggio di 11 e un premio concesso di € 38.000,00;
  - alla posizione n. 118 viene eliminata la ditta «Il gusto dei tempi andati di Colturi Michela» cui corrisponde un punteggio di 23 e un premio concesso di € 38.000,00;
  - alle posizioni n. 105, 107, 111, 112, 114, 116, 121, 122, 124 corrispondenti alle ditte «Agrienergy di Curti Stefano», «Colturi Marco», «Mazzucchi Moreno», «Rodigari Tiziano», «Vanifarm di Vaninetti Riccardo», «Colli Michele», «Raschetti Valerio», «Leonardi Alessandra», «La Frutteria di De Petri Nicola» viene ridotto l'importo del premio concesso da € 38.000,00 a € 15.000,00;
3. di mantenere invariati i restanti dati, relativi alle altre Province della Lombardia, riportati negli Allegati 1 e 2 indicati ai precedenti punti 1 e 2;
4. di demandare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) – Funzione autorizzazione pagamenti lo svolgimento delle attività connesse alla gestione delle risorse cofinanziate per l'importo di € 3.125.410,00, ripartito come risultante dall'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto, previa acquisizione degli elenchi di liquidazione, redatti dagli Organismi Delegati «Amministrazioni Provinciali della Lombardia»;
5. di notificare il presente decreto alle ditte indicate al precedente punto 2;
6. di pubblicare il presente decreto sul BURL e sul sito internet della Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura;
7. di comunicare all'OPR e alle Amministrazioni Provinciali della Lombardia l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente dell'unità organizzativa  
competitività delle imprese e delle filiere agroalimentari  
Paolo Baccolo

— • —

**Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Misura 112**  
**Secondo riparto aggiuntivo delle risorse inerente al nono periodo**  
*Domande presentate dal 16 aprile 2010 al 10 settembre 2010*

<i>Provincia</i>	<i>Numero domande ammissibili presentate</i>	<i>Importo richiesto (€)</i>	<i>Numero domande ammissibili finanziate</i>	<i>Riparto delle risorse (€)</i>
Bergamo	13	314.000,00	13	314.000,00
Brescia	41	1.058.000,00	41	1.058.000,00
Como	5	93.000,00	5	93.000,00
Cremona				
Lecco	2	30.000,00	2	30.000,00
Lodi		-		-
Mantova	11	174.000,00	11	174.000,00
Milano		-		-
Monza e Brianza		-		-
Pavia	27	466.000,00	27	466.000,00
Sondrio	36	975.410,00	36	975.410,00
Varese	1	15.000,00	1	15.000,00
<b>Totale</b>	<b>136</b>	<b>3.125.410,00</b>	<b>136</b>	<b>3.125.410,00</b>

— • —

## ELENCO DELLE DOMANDE FINANZIATE

N.	NUMERO DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE COMUNE	SIGLA PROVINCIA	IMPORTO DEL PREMIO AMMESSO	IMPORTO DEL PREMIO CONCESSO	PUNTEGGIO	TIPO PROGETTO
1	201000304405	NVABBN87M63B393H	AZ. AGR. L'AURORA DI NAVA BAMBINA	COLOGNO AL SERIO	BG	26.000,00	26.000,00	31	PM
2	201000308715	RGZLCU87D06H910V	REGAZZONI LUCA	VALTORTA	BG	15.000,00	15.000,00	31	
3	201000308859	03686680160	SOCIETA' AGRICOLA BRENO DI BRENO GIORDANO & C. S.S.	RANZANICO	BG	26.000,00	26.000,00	31	PM
4	201000264913	03659560167	SOCIETA' AGRICOLA CENTRO VERDE DELL'ISOLA S.S.	PONTE SAN PIETRO	BG	26.000,00	26.000,00	31	PM
5	201000306059	CLTRRT88M05C800Y	COLOTTI ROBERTO	ROVETTA	BG	15.000,00	15.000,00	30	
6	201000310803	GRSLCU73T19A794P	TUTTAFLORA DI GRASSI LUCA	CAPRINO BERGAMASCO	BG	38.000,00	38.000,00	30	PM
7	201000302703	03662280167	SOCIETA' AGRICOLA LA NUOVA S.S.	COMUN NUOVO	BG	26.000,00	26.000,00	29	PM
8	201000311398	VSCMTT80M05I628Q	AZIENDA AGRICOLA FO' PA DI VESCOVI MATTEO	BERZO SAN FERMO	BG	15.000,00	15.000,00	28	
9	201000309007	FRNNRC82H20B157H	AZIENDA AGRICOLA FORNARI ENRICO	CIVIDATE AL PIANO	BG	10.000,00	10.000,00	27	
10	201000309444	03684950169	SOCIETA' AGRICOLA AGRITURISTICA LA FRESCHERA S.S. DI BETTONI ALESSANDRA E TANIA	PARZANICA	BG	38.000,00	38.000,00	20	PM
11	201000309694	BRNFNC78B06A794J	AZ. AGRICOLA LA CORTE DEL SOLE DI BRENA FRANCESCO	ZOGNO	BG	38.000,00	38.000,00	20	PM
12	201000308828	DLLLNZ72R52F704Q	AZ. AGRICOLA BELVEDERE DI DALLAPINA LORENZA	BARLASSINA	MB	15.000,00	15.000,00	18	
13	201000263373	CRLVNI79A28L400O	CARIOLI IVAN	TREVIGLIO	BG	26.000,00	26.000,00	11	PM
14	201000306722	NRBLCU90M24C618E	NORBIS LUCA	CHIARI	BS	26.000,00	26.000,00	32	PM
15	201000309360	FSNCLD75M09D284Q	FASANI CLAUDIO	ISORELLA	BS	26.000,00	26.000,00	32	PM
16	201000308932	CNTMHL80T02D918Y	MA DI CONTRINI MICHELE	PESCHIERA DEL GARDA	VR	26.000,00	26.000,00	31	PM
17	201000304451	GRZNSI73A53H717H	GREZZINI INES AZIENDA AGRICOLA	TREMOSINE	BS	38.000,00	38.000,00	31	PM
18	201000306509	MMNNDR89B17D940G	LA FONTE DEL MAGO DI MAMONE ANDREA	PRESEGLIE	BS	38.000,00	38.000,00	29	PM
19	201000229726	BRNMSM80L11E884H	BARONIO MASSIMO	PONTEVICO	BS	26.000,00	26.000,00	29	PM
20	201000296674	GNAGLR70T43A246S	AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA ROCCOLO DI GAIONI GLORIA	ANGOLO TERME	BS	15.000,00	15.000,00	27	
21	201000311019	02872820986	SOCIETA' AGRICOLA DONEC DI MICHELA E ANGELO TOMASI S.S.	TEMU'	BS	38.000,00	38.000,00	26	PM
22	201000304456	03245050988	SOCIETA' AGRICOLA IL RUDERE DEI FRATELLI SOIOLA S.S.	SALO'	BS	38.000,00	38.000,00	25	PM
23	201000309357	CCCDRN85S27B157K	COCCOLI ADRIANO	TORBOLE CASAGLIA	BS	10.000,00	10.000,00	24	
24	201000304454	03246000982	AZIENDA AGRICOLA SGREVA DI GIUPPONI GIACOMO E VANESSA SOCIETA' AGRICOLA S.S.	SIRMIONE	BS	26.000,00	26.000,00	23	PM

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2011

N.	NUMERO DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE COMUNE	SIGLA PROVINCIA	IMPORTO DEL PREMIO AMMESSO	IMPORTO DEL PREMIO CONCESSO	PUNTEGGIO	TIPO PROGETTO
25	201000304452	03220690980	AZIENDA AGRICOLA COLLI VAIBO' DI BULGARINI DIEGO E ARIANNA SOCIETA' AGRICOLA S.S.	POZZOLENGO	BS	26.000,00	26.000,00	23	PM
26	201000300180	GSTRRT88E67B157R	AZ. AGR. IL COLMETTO DI AGOSTI ROBERTA	RODENGO-SAIANO	BS	38.000,00	38.000,00	22	PM
27	201000304453	MSCPRZ74P46D940F	MASCHER PATRIZIA AZIENDA AGRICOLA	GARGNANO	BS	38.000,00	38.000,00	22	PM
28	201000306205	MNTFNC78P58B157R	MANTOVANI FRANCA	DELLO	BS	38.000,00	38.000,00	21	PM
29	201000304455	GRLCLD74D15D284I	AZ.AGR. GIRELLI DI GIRELLI CLAUDIO	DESENZANO DEL GARDA	BS	26.000,00	26.000,00	21	PM
30	201000310523	FNTMTT91C14E704W	FONTANA MATTEO	ARTOGNE	BS	38.000,00	38.000,00	19	PM
31	201000249997	03232220982	SOCIETA' AGRICOLA AVEROLDI ANTONIO E LUIGI S.S.	CALVAGESE DELLA RIVIERA	BS	26.000,00	26.000,00	19	PM
32	201000143980	03215020987	SOCIETA' AGRICOLA GUAINAZZI FRATELLI S.S.	LONATO	BS	26.000,00	26.000,00	19	PM
33	201000290627	03238440980	SOCIETA' AGRICOLA CORTE FUSIA	COCCAGLIO	BS	26.000,00	26.000,00	19	PM
34	201000130925	GRZMRC75P19B149U	AZIENDA AGRICOLA RODELLA DI GRAZIOLI	SELLERO	BS	15.000,00	15.000,00	18	
35	201000310921	BSSFST73B24D391M	AZIENDA AGRICOLA FRUTTI DELL'ALTA VAL CAMONICA DI BASSI FAUSTO	EDOLO	BS	38.000,00	38.000,00	17	PM
36	201000136366	LMPMRC72T22E526L	OVOGOLD DI LAMPUGNANI MARCO	OSTIANO	CR	26.000,00	26.000,00	17	PM
37	201000291920	GLBPLA90A27B157F	GILBERTI PAOLO	GUSSAGO	BS	38.000,00	38.000,00	16	PM
38	201000303308	DLLNDR83T04B157X	AGRICOLA DALLERA DI DALLERA ANDREA	PADERNO FRANCIACORTA	BS	10.000,00	10.000,00	16	
39	201000310454	RVLGDU73D26D251T	RAVELLI GUIDO	ARTOGNE	BS	15.000,00	15.000,00	16	
40	201000299241	SLRMRC71M15G149E	SALERA MARCO	ORZINUOVI	BS	26.000,00	26.000,00	16	PM
41	201000309963	MRTCRL81M21D918Y	AZIENDA AGRICOLA DOMARO DI MORETTI CARLO	GARDONE VAL TROMPIA	BS	38.000,00	38.000,00	13	PM
42	201000308120	DVOMRN74M51Z154Z	AZ. AGR. MURATICA DI DOEVA MARINA	MILZANO	BS	10.000,00	10.000,00	13	
43	201000127270	MGN SVN91S23C800U	MAGNOLINI SILVANO	BORNO	BS	15.000,00	15.000,00	12	
44	201000139020	BZZGNN90E26F471Z	BEZZI GIOVANNI	GHEDI	BS	38.000,00	38.000,00	12	PM
45	201000308693	PRVMRC79M15E526O	PROVEZZA MARCO	GHEDI	BS	10.000,00	10.000,00	12	
46	201000310550	SDAMIT92C24G489O	AZIENDA AGRICOLA SDAO MATTEO	POZZOLENGO	BS	10.000,00	10.000,00	11	
47	201000308247	TTLSCR89T18E704N	AZ. AGR. RIVIONI DI OTTELLI ZOLETTI OSCAR	GIANICO	BS	38.000,00	38.000,00	10	PM
48	201000308298	NDRSMN86D10E704O	APICOLTURA CAMUNA DI NODARI SIMONE	ESINE	BS	38.000,00	38.000,00	10	PM
49	201000243549	DPRMRC84P29D284W	AZ.AGR. DI PIERNO MARCO	DESENZANO DEL GARDA	BS	26.000,00	26.000,00	10	PM
50	201000309109	SNNDGI84M17B149A	SAININI DIEGO	BRENO	BS	38.000,00	38.000,00	10	PM
51	201000304449	DLELSN77T17D940S	DELAI ALESSANDRO	TOSCOLANO-MADERNO	BS	10.000,00	10.000,00	10	

N.	NUMERO DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE COMUNE	SIGLA PROVINCIA	IMPORTO DEL PREMIO AMMESSO	IMPORTO DEL PREMIO CONCESSO	PUNTEGGIO	TIPO PROGETTO
52	201000304448	LROLRT76B04D284X	AZIENDA AGRICOLA EMANUELA DI LORA ALBERTO	DESENZANO DEL GARDA	BS	10.000,00	10.000,00	10	
53	201000306556	PPAMNL74A49C312U	PAPA EMANUELA	LONATO	BS	10.000,00	10.000,00	8	
54	201000130837	CNTCST86M08B157U	CANTONI CRISTIAN	CASTEL MELLA	BS	10.000,00	10.000,00	5	
55	201000267406	NGLMTT90E28C933D	ANGELINETTA MATTEO	PIANELLO DEL LARIO	CO	38.000,00	38.000,00	26	PM
56	201000308837	PLTSMN90A05C933P	POLETTI SIMONE	VELESO	CO	15.000,00	15.000,00	20	
57	201000257668	03240450134	SOCIETA' AGRICOLA LA RUNA S.S.	ERBA	CO	15.000,00	15.000,00	15	
58	201000306061	RSCLSE77L56C933J	RUSCONI ELISA	CARLAZZO	CO	15.000,00	15.000,00	15	
59	201000310495	CVRRRCR86H24D416Y	AZ. AGR. LA SCUDERIA DI CAVARZAN RICCARDO	CANTU'	CO	10.000,00	10.000,00	12	
60	201000306908	GLBNDR89B08F133V	GALBUSERA ANDREA	COLLE BRIANZA	LC	15.000,00	15.000,00	8	
61	201000310112	MRTNTL72R54Z144K	AZIENDA AGRICOLA BRUGO DI MARTYUSHEVA NATALIA	COLLE BRIANZA	LC	15.000,00	15.000,00	7	
62	201000311161	02312900208	SOCIETA' AGRICOLA GALVANI ALEX E MICHELE	GUIDIZZOLO	MN	26.000,00	26.000,00	28	PM
63	201000309262	ZLCNRC89S10E897X	ZILOCCHI ENRICO	SAN BENEDETTO PO	MN	10.000,00	10.000,00	14	
64	201000308785	BRSRCR85P19L781X	BORSARI RICCARDO	VERONA	VR	26.000,00	26.000,00	13	PM
65	201000310969	CRSDVD91M13A470L	CRESCENTI DAVIDE	CASALOLDO	MN	26.000,00	26.000,00	12	PM
66	201000304908	MJDMHL78M22Z155L	MAJDER MICHAL	RONCOFERRARO	MN	26.000,00	26.000,00	9	PM
67	201000246844	02298020203	GHIGNONI MAURO E FABIO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	CERESARA	MN	10.000,00	10.000,00	8	
68	201000140444	02301110207	SOCIETA' AGRICOLA SIMONELLI ANDREA E MATTEO	SAN MARTINO DALL'ARGINE	MN	10.000,00	10.000,00	8	
69	201000310612	BNTGRL90E17A470N	BENETTI GABRIELE	ASOLA	MN	10.000,00	10.000,00	6	
70	201000018999	BLDDVD87M28E897S	BOLDRINI DAVIDE	CURTATONE	MN	10.000,00	10.000,00	6	
71	201000270712	CSRCLD75P07H143W	CASAREGGIO CLAUDIO	SAN BENEDETTO PO	MN	10.000,00	10.000,00	6	
72	201000205363	MLCVNI78P26G489Q	MELCHIORI IVANO	MONZAMBANO	MN	10.000,00	10.000,00	5	
73	201000111422	GBTMLN70D53M109Y	AZ. AGR. ROVEDA DI ELENA GABETTA	BORGO PRIOLO	PV	15.000,00	15.000,00	13	
74	201000307771	CNCLVN80P65F205R	CONCARO LAVINIA	FORTUNAGO	PV	15.000,00	15.000,00	13	
75	201000287910	STFPLA70M68M109A	STAFFORINI PAOLA	MENCONICO	PV	38.000,00	38.000,00	12	PM
76	201000307108	CLVDBR82P42M109I	AZ. AGR. CALVI DEBORA	MORNICO LOSANA	PV	10.000,00	10.000,00	12	
77	201000309055	BRNRRT73H59F205L	BARIANI ROBERTA	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	PV	15.000,00	15.000,00	12	
78	201000310070	PRLMRZ80P52B201D	PERELLI MAURIZIA	ZAVATTARELLO	PV	15.000,00	15.000,00	12	
79	201000310537	VRNMRC90M09M109G	VARNI MIRCO	MONTESEGALE	PV	15.000,00	15.000,00	11	
80	201000311320	02375980188	SOCIETA' AGRICOLA LA PRIMULA	CANEVINO	PV	15.000,00	15.000,00	11	
81	201000308524	CNSJNN82P24F205A	AZIENDA AGRICOLA TEX RANCH DI CONSAGA JOHNNY LIBERO	GARLASCO	PV	10.000,00	10.000,00	10	
82	201000308796	FRLSS91S05L690G	FERRARI ALESSIO	VALVERDE	PV	38.000,00	38.000,00	10	PM
83	201000310373	BRBLS84R24D969V	BARBIERI ALESSIO	FORTUNAGO	PV	38.000,00	38.000,00	10	PM
84	201000310423	SLVNM72A42F205D	SALVINI ANNA MARIA	BARBIANELLO	PV	10.000,00	10.000,00	10	

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2011

N.	NUMERO DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE COMUNE	SIGLA PROVINCIA	IMPORTO DEL PREMIO AMMESSO	IMPORTO DEL PREMIO CONCESSO	PUNTEGGIO	TIPO PROGETTO
85	201000311416	PRLDRD92H22M109O	PERELLI EDOARDO	ZAVATTARELLO	PV	38.000,00	38.000,00	10	PM
86	201000305721	MLNNDR81R06M109G	MILANESI ANDREA	CECIMA	PV	38.000,00	38.000,00	9	PM
87	201000134457	CTTNL71S09G388R	COTTA RAMUSINO ANTONIO LUIGI	SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV	10.000,00	10.000,00	8	
88	201000309129	PRSSMN91D43B201X	AZ. AGR. PRESTA SIMONA	STRADELLA	PV	10.000,00	10.000,00	8	
89	201000310412	MGZNDR87B06F205S	MEGAZZINI ANDREA	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PV	26.000,00	26.000,00	8	PM
90	201000134453	CSTCLM77A19G388M	AZIENDA AGRICOLA CASTELLANI FRANCESCO DI CASTELLANI CARLO MARCO	BORNASCO	PV	10.000,00	10.000,00	6	
91	201000138775	PSQMRC89T29M109R	PASQUALI MARCO	CORANA	PV	10.000,00	10.000,00	6	
92	201000304704	MCCMRC74E19B201B	MAIOCCHI MARCO	CASTEGGIO	PV	10.000,00	10.000,00	6	
93	201000308890	PCCLCU84S07G388I	PICCININI LUCA	PINAROLO PO	PV	10.000,00	10.000,00	6	
94	201000309334	SLVJNT92L16B201A	AZIENDA AGRICOLA IL CASCINE' DI SALVI JUNIO ANTONIO	VERRUA PO	PV	10.000,00	10.000,00	6	
95	201000310772	MGGPMR81M09L872I	MAGGIONI PIERMARIO	VALEGGIO	PV	10.000,00	10.000,00	6	
96	201000311145	MRNCR81T27F952J	MORANDI CARLO	NOVARA	NO	10.000,00	10.000,00	6	
97	201000310434	CMSVNT76M66B201B	AZIENDA AGRICOLA COMASCHI ROBERTO DI COMASCHI VALENTINA	CIGOGNOLA	PV	10.000,00	10.000,00	4	
98	201000091919	PGGLRT80P25M109C	AZ. AGR. PIAGGI ALBERTO	RUINO	PV	15.000,00	15.000,00	3	
99	201000305278	MRTVNI91P16M109Q	MARTIGNONI IVAN	PONTE NIZZA	PV	15.000,00	15.000,00	3	
100	201000119969	BNMLGU77L24I829K	BONOMI LUIGI	PIATEDA	SO	38.000,00	38.000,00	36	PM
101	201000310929	BRRTZN75M64F712H	BORROMINI TIZIANA	BUGLIO IN MONTE	SO	38.000,00	38.000,00	36	PM
102	201000120037	MRLCL77L11829B	IL VERDE DI MARCHESINI ALBERTO	SONDRIO	SO	15.000,00	15.000,00	36	
103	201000305076	BRLFLV71B05F115X	LA PEDRUSCIA DI BARAIOLO FULVIO	CIVO	SO	38.000,00	38.000,00	36	PM
104	201000307152	LNTCRL86A21I829A	LENATTI CARLO	MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	38.000,00	38.000,00	36	PM
105	201000308180	CRTSFN81A27C623Q	AGRIENERGY DI CURTI STEFANO	MADESIMO	SO	15.000,00	15.000,00	35	
106	201000031349	BRMMCV79D03I828F	BORMOLINI MARCO VITTORIO	LIVIGNO	SO	38.000,00	38.000,00	35	PM
107	201000234949	CLTMRC84M19I828H	COLTURI MARCO	VALFURVA	SO	15.000,00	15.000,00	35	
108	200900395373	SCTMRC70M08F712C	SCOTTONI MARCO	ARDENNO	SO	38.000,00	38.000,00	35	PM
109	201000310916	DLLFBA88L21I829G	AZIENDA AGRICOLA AGNEDA DI DELLA MADDALENA FABIO	SONDRIO	SO	38.000,00	38.000,00	34	PM
110	201000134817	MNNSMN85B68A745B	FATTORIA LA CARECINA DI MANNI SIMONA	DELEBIO	SO	38.000,00	38.000,00	34	PM
111	201000307211	MZZMRN84T21L175N	MAZZUCCHI MORENO	LIVIGNO	SO	15.000,00	15.000,00	34	
112	201000310551	RDGTZN86S01L175T	RODIGARI TIZIANO	LIVIGNO	SO	15.000,00	15.000,00	34	
113	201000307291	SMELRD83B05I829K	SEM ALFREDO	CHIESA IN VALMALENCO	SO	38.000,00	38.000,00	34	PM
114	201000310109	VNNRCR84L28F712C	VANIFARM DI VANINETTI RICCARDO	COSIO VALTELLINO	SO	15.000,00	15.000,00	34	
115	201000027940	NTNKVN91M03F712L	ANTONINI KEVIN	MAZZO DI VALTELLINA	SO	38.000,00	38.000,00	33	PM

N.	NUMERO DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE COMUNE	SIGLA PROVINCIA	IMPORTO DEL PREMIO AMMESSO	IMPORTO DEL PREMIO CONCESSO	PUNTEGGIO	TIPO PROGETTO
116	201000307445	CLLMHL75B28F712B	COLLI MICHELE	DELEBIO	SO	15.000,00	15.000,00	32	
117	201000140071	GSMLSN91L04F712U	GUSMEROLI ALESSANDRO	TALAMONA	SO	38.000,00	38.000,00	32	PM
118	201000138639	BRTNTN86S08I829V	BERTOLINI ANTONIO	FORCOLA	SO	38.000,00	38.000,00	30	PM
119	201000136753	MSLMRC84B23F712S	MASOLATTI MARCO	MELLO	SO	38.000,00	38.000,00	30	PM
120	201000134073	WLKJNT71E48Z127V	WILKOSZ JOLANTA KRYSZYNA	TEGLIO	SO	38.000,00	38.000,00	22	PM
121	201000307233	RSCVLR78P08F712S	RASCHETTI VALERIO	ARDENNO	SO	15.000,00	15.000,00	21	
122	201000307357	LNRLSN76P69I829I	LEONARDI ALESSANDRA	TIRANO	SO	15.000,00	15.000,00	19	
123	201000311146	MLOLRA80C47F712C	MOIOLA LAURA	MELLO	SO	36.860,00	36.860,00	19	PM
124	201000310246	DPTNCL80C11F712O	LA FRUTTERIA DI DE PETRI NICOLA	FORCOLA	SO	15.000,00	15.000,00	18	
125	201000305467	DNTFNC90H57I829P	DONATI FRANCESCA	PONTE IN VALTELLINA	SO	15.000,00	15.000,00	17	
126	201000308424	DGVDNC86P02I829B	DE GIOVANETTI DOMENICO	BUGLIO IN MONTE	SO	38.000,00	38.000,00	16	PM
127	201000317772	GRNLVZ72E05C623J	GERONIMI ELVEZIO	SAN GIACOMO FILIPPO	SO	14.550,00	14.550,00	16	
128	201000307994	PSNDVS76P03C623B	PISNOLI DEVIS	NOVATE MEZZOLA	SO	38.000,00	38.000,00	16	PM
129	201000310074	CCLCSR82E25I829H	CECILIANI CESARE	DELEBIO	SO	15.000,00	15.000,00	15	
130	201000136304	PTTPLA71C18I829S	PIATTA PAOLO	CASTIONE ANDEVENNO	SO	15.000,00	15.000,00	14	
131	201000119957	BGNMRK90B08I829Q	BAGINI MIRKO	ALBOSAGGIA	SO	15.000,00	15.000,00	13	
132	201000088268	MRVSNF89P10I829Q	MARVEGGIO STEFANO	SONDRIO	SO	38.000,00	38.000,00	11	PM
133	201000036911	GDLMRC74T08C623U	GADOLA MIRCO	PRATA CAMPORACCIO	SO	38.000,00	38.000,00	10	PM
134	201000309005	DLLNNL73P50I829P	DELLA SALE ANTONELLA	SONDRIO	SO	15.000,00	15.000,00	7	
135	201000135843	BLLFBA76M15C623X	BELLINI FABIO	PRATA CAMPORACCIO	SO	15.000,00	15.000,00	6	
136	201000307160	CNGSML73L03L682U	CANGI SAMUELE	VARESE	VA	15.000,00	15.000,00	11	
<b>TOTALE</b>						<b>3.125.410,00</b>	<b>3.125.410,00</b>		

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2011

**Comunicato regionale 6 giugno 2011 - n. 61**  
**Direzione Generale Agricoltura - Avviso di proroga della**  
**pubblicazione del riparto alle Amministrazioni Provinciali**  
**relativo alle Misure 121 e 311 del Programma di Sviluppo**  
**Rurale 2007-2013.**

Si rende noto che la pubblicazione del riparto delle risorse alle Amministrazioni Provinciali della Lombardia relativo alle domande presentate nel:

- 6° periodo di applicazione delle Misure 121 e 311A;
- 5° periodo di applicazione delle Misure 311B e 311C;

del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, prevista in data odierna, avverrà sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 20 giugno 2011.

Il dirigente della struttura  
Programmazione e attuazione  
del programma di sviluppo rurale  
Alessandro Nebuloni

## D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione

**D.d.u.o. 31 maggio 2011 - n. 4946**

**Programma DRIADE - Azione 1.1 DAFNE - Bando di cui al decreto n. 14344 del 22 dicembre 2009 - Progetto "MgTECH" presentato da Tsasolutions s.r.l. in qualità di capofila dell' aggregazione d' imprese. Decadenza nei confronti di Tsasolutions s.r.l. in liquidazione dal contributo di euro 265.850,00**

### IL DIRIGENTE DELLA U.O. IMPRENDITORIALITÀ

Vista la d.g.r. n. 7419 del 13 giugno 2008 di adozione del Programma DRIADE «Distretti Regionali per l'Innovazione, l'Attrattività e il Dinamismo dell'Economia locale» che, in attuazione della l.r. n. 1/2007, realizza una serie di azioni su base triennale per un ammontare complessivo di risorse pubbliche pari a Euro 14.791.200,00 di cui, Euro 7.395.600,00 da parte di Regione Lombardia, Euro 7.395.600,00 provenienti dal Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il d.d. n. 15585 del 24 dicembre 2008 di approvazione dei bandi idee, previsti dalla citata d.g.r. 7419 e riguardanti la «fase A raccolta delle candidature» relative a sistemi produttivi (Azione 1.1 DAFNE) e reti di eccellenza (Azione 1.2 ARTEMIDE);

Visto il d.d. n. 7942 del 30 luglio 2009 di approvazione delle due graduatorie relative alle «fasi B pre-selezione delle candidature» relative ai sistemi produttivi (Azione 1.1 DAFNE) e alle reti di eccellenza (Azione 1.2 ARTEMIDE);

Visto «Bando imprese DAFNE per progetti aggregati all'interno dei sistemi produttivi selezionati e finalizzati a realizzare interventi negli ambiti di cui all'art. 1 del Decreto 28 dicembre 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico» approvato con il decreto n. 14344 del 22 dicembre 2009 e modificato con il d.d. n. 1837 del 1 marzo 2011;

Visto il d.d. n. 6319 del 24 giugno 2010 di approvazione della graduatoria dei progetti pervenuti a valere sul suddetto bando e di assegnazione dei relativi contributi, in cui risulta ammesso, tra gli altri, anche il progetto «MgTECH» presentato dall' aggregazione di imprese avente come capofila Tsasolutions srl, al quale è stato assegnato un contributo pari ad euro 265.850,00;

Dato atto che il bando imprese Dafne, di cui al succitato decreto, prevede all'art. 14 la possibilità per il capofila dell' aggregazione di imprese proponenti il progetto di richiedere un anticipo per la realizzazione dello stesso pari al 40% del contributo approvato, previo rilascio di fideiussione bancaria o assicurativa;

Vista la domanda di erogazione di anticipo di euro 106.340,00, agli atti regionali prof. n. R1.2010.0013351 del 21 settembre 2010, sul contributo approvato di euro 265.850,00, presentata da Tsasolutions srl, capofila dell' aggregazione di imprese proponenti il progetto «MgTECH», unitamente alla polizza fideiussoria n. 109710919 (appendice di variazione n. 109854202), emessa dalla compagnia assicurativa Allianz s.p.a. a favore di Regione Lombardia a garanzia dell'anticipazione richiesta di euro 106.340,00, con validità fino al 31 dicembre 2011;

Visto il d.d. n. 10469 del 15 ottobre 2010 di erogazione a Tsasolutions srl della somma di euro 106.340,00 a titolo di anticipo del 40% del contributo di euro 265.850,00, concesso con il citato d.d. n. 6319/2010;

Vista la nota dell'1 febbraio 2011 (agli atti regionali prof. n. R1.2011.0002003 dell'8 febbraio 2011) con la quale la società Tsasolutions srl in liquidazione, in relazione al citato progetto «MgTECH», ha comunicato che:

- trovandosi in una situazione di crisi, in data 25 gennaio 2011 è stata messa in liquidazione volontaria;
- il conto corrente sul quale è avvenuto il versamento dell' acconto di euro 106.340,00 è stato pignorato da creditori terzi e pertanto è risultato impossibile distribuire ai partner la quota parte di tale acconto;
- non essendo più in grado di portare avanti la realizzazione del progetto, rinunciava al contributo concesso con il citato d.d. n. 6319/2010;

Preso atto della rinuncia da parte di Tsasolutions srl in liquidazione al contributo di euro 265.850,00, concesso con il citato d.d. n. 6319/2010 in relazione al progetto MgTECH, comunicata con la predetta nota;

Considerato che il bando imprese DAFNE, di cui al succitato decreto n. 14344/2009, prevede al punto 16 «Revoche e sanzioni», ultimo capoverso, quanto segue: «I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione alla

Regione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, qualora siano già stati erogati i contributi, i beneficiari dovranno restituire le somme ricevute, aumentate degli interessi legali maturati. Si applicheranno inoltre per intero le disposizioni stabilite nel d.lgs. 123/98 in merito alle revoche e sanzioni»;

Vista la nota agli atti regionali prof. n. R1.2011.0006082 del 23 marzo 2011, inviata dalla scrivente Unità Organizzativa con raccomandata A/R, con la quale:

prendendo atto della rinuncia al contributo di euro 265.850,00, assegnato con il citato d.d. 6319/2010 al progetto MGTECH, è stato richiesto alla società Tsasolutions srl in liquidazione la restituzione, entro 15 giorni dalla ricezione della suddetta nota, della somma di euro 106.340,00 (erogata con d.d. n. 10469 del 15 ottobre 2010 a titolo di acconto del 40% del contributo concesso), maggiorata degli interessi legali, pari a euro 439,93, con decorrenza dalla data di erogazione (3 dicembre 2010) alla data di emissione della lettera, fatti salvi gli interessi che avrebbero continuato a maturare sino alla data dell' effettivo pagamento;

si è comunicato che in caso di mancata restituzione della somma richiesta nei termini indicati, si sarebbe proceduto all' escussione della polizza fideiussoria n. 109710919 (appendice di variazione n. 109854202), emessa dalla compagnia assicurativa Allianz s.p.a. a favore di Regione Lombardia a garanzia dell'anticipazione richiesta di euro 106.340,00, con validità fino al 31 dicembre 2011;

Rilevato che, ad oggi, nulla è stato riscontrato da parte di Tsasolutions srl in liquidazione;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione di decadenza nei confronti di Tsasolutions srl in liquidazione dal diritto all'ottenimento del contributo di euro 265.850,00, assegnato al progetto sopracitato;

Ritenuto pertanto di dover procedere all' escussione della polizza fideiussoria n. 109710919 (appendice di variazione n. 109854202), emessa dalla compagnia assicurativa Allianz S.p.A. a favore di Regione Lombardia a garanzia dell'anticipazione richiesta di euro 106.340,00, con validità fino al 31 dicembre 2011;

Visto l'art. 16 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché tutti i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

### DECRETA

1. di dichiarare la decadenza nei confronti di Tsasolutions srl in liquidazione dal diritto all'ottenimento del contributo di euro 265.850,00, assegnato con d.d. n. 6319 del 24 giugno 2010 al progetto «MgTECH», presentato in risposta al «Bando imprese DAFNE per progetti aggregati all'interno dei sistemi produttivi selezionati e finalizzati a realizzare interventi negli ambiti di cui all'art. 1 del decreto 28 dicembre 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico», approvato con il d.d. n. 14344 del 22 dicembre 2009 e modificato con il d.d. n. 1837 dell'1 marzo 2011;

2. di procedere all' escussione della polizza fideiussoria n. 109710919 (appendice di variazione n. 109854202), emessa dalla compagnia assicurativa Allianz s.p.a. a favore di Regione Lombardia a garanzia dell'anticipazione richiesta di euro 106.340,00, con validità fino al 31 dicembre 2011;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della u.o. imprenditorialità  
Francesco Bargiggia